

COMUNE DI LEINI

Città Metropolitana di Torino



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA

INDICE

Art. 1 – Oggetto e base giuridica

Art. 2 – Principi generali

Art. 3 – Soggetti

Art. 4 – Informativa

Art. 5 – Finalità dei sistemi e architettura degli impianti presenti sul territorio comunale

Art. 6 – Trattamento e conservazione dei dati

Art. 7 – Modalità di raccolta dei dati

Art. 8 – Diritti dell'interessato

Art. 9 – Accesso ai filmati

Art. 10 – Sicurezza dei dati

Art. 11 – Cessazione del trattamento dei dati

Art. 12 – Tutela amministrativa e giurisdizionale

Art. 13 – Disciplinare programma

Art. 14 – Norme finali

Art. 1 – Oggetto e base giuridica

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di raccolta, elaborazione, conservazione ed accesso dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza gestiti, nell'ambito del proprio territorio, dal Comune di Leini ed ha lo scopo di stabilire norme tecniche e organizzative di dettaglio e di concorrere a definire la base giuridica, le finalità e i mezzi del trattamento.
2. Il presente regolamento, quale atto amministrativo generale, come definito dall'articolo 12 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, valorizza la base giuridica del trattamento stesso a norma dell'articolo 2-ter, comma 1, del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 garantendo la liceità del trattamento prevista dall'articolo 6 del Regolamento UE 2016/679.
3. Costituisce videosorveglianza quel complesso di strumenti finalizzati alla vigilanza in remoto, ossia a distanza, mediante dispositivi di ripresa video, collegati ad un centro di controllo.
4. Le immagini, qualora rendano le persone identificate o identificabili, costituiscono dati personali. In tali casi la videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
5. Con il presente regolamento si garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti e impiegati dal Comune nel proprio territorio, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
6. Ai fini delle definizioni si deve fare riferimento al Regolamento Ue 2016/679 (*“Relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”*), d'ora in poi GDPR - General Data Protection Regulation), al novellato D.lgs. 196/2003 (recante il *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*, così come modificato dal D.lgs. 101/2018) e al D.lgs. 51/2018 (recante l'*“Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”*, d'ora in poi *“Direttiva polizia”*).
7. Il presente regolamento, ai sensi degli articoli 5 e 6 del GDPR e dell'articolo 3 della direttiva polizia, stabilisce norme di dettaglio rilevanti finalizzate ad attuare, riguardo i trattamenti dei dati personali effettuati mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, i principi, come definiti nei richiamati articoli 5 e 3, di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità riservatezza e responsabilizzazione.
8. Il Comune di Leini promuove la sottoscrizione di protocolli di intesa, patti per la sicurezza e patti per l'attuazione, convenzioni o accordi comunque denominati con soggetti pubblici e

soggetti privati. È in ogni caso garantita la comunicazione a norma dell'articolo 2-ter, comma 2, del D.lgs. 196/2003, di dati all'Autorità Giudiziaria e alle Forze di polizia, per il perseguimento delle medesime finalità di cui al successivo articolo 5 del presente regolamento.

Art. 2 - Principi generali

1. Ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza urbana i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico per tutela della sicurezza urbana, la cui definizione è stata da ultimo riformulata dal D.L. 14/2017, convertito nella legge 18 aprile 2017 n. 48, all'art. 4 e definita come *“il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni”* da potenziare con accordi/patti locali ispirati ad una logica di gestione consensuale ed integrata della sicurezza. Si riassumono di seguito i principi per il trattamento dei dati che saranno garantiti scrupolosamente:

- Principio di liceità: il trattamento di dati personali effettuato attraverso sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Esso, infatti, è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui il Comune e il Comando di Polizia Municipale sono investiti.
- Principio di necessità: i sistemi di videosorveglianza sono configurati per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
- Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano valutate insufficienti o inattuabili rispetto alle finalità perseguite.
- Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. È consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a tutelare la sicurezza urbana anche nell'ambito di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o comunque con lo scopo di agevolare

l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

Art. 3 – Soggetti

1. Titolare per il trattamento dei dati è il Comune di Leini.
2. Designato al trattamento dei dati rilevati con apparecchi di videosorveglianza è il Comandante della Polizia Municipale per le telecamere connesse alla centrale operativa.
3. I designati individuano e nominano, con propri provvedimenti, gli autorizzati alla gestione dell'impianto nel numero ritenuto sufficiente a garantire il corretto funzionamento del servizio.
4. Con l'atto di nomina ai singoli autorizzati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
5. Sono designati dal Titolare del trattamento l'amministratore o gli amministratori di sistema, oltre che i responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR.
6. In relazione alle finalità di attuazione di un sistema di sicurezza integrata, di cui al successivo articolo 5 del presente regolamento, poiché finalità e mezzi saranno determinati congiuntamente dai soggetti coinvolti, il Comune sarà contitolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 26 del GDPR nonché dell'articolo 17 della direttiva polizia.

Art. 4 – Informativa

1. I soggetti interessati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata sono informati mediante cartelli, nei casi specificamente previsti dalla normativa vigente.
2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, sono installati più cartelli.
3. Sul sito istituzionale del Comune, a cura del Comando di Polizia Municipale in un'apposita area dedicata oltre che presso gli uffici individuati, è disponibile inoltre l'informativa (sinteticamente richiamata dai cartelli installati sul territorio) concernente le finalità degli impianti di videosorveglianza, la modalità di raccolta e conservazione dei dati e le modalità di diritto di accesso dell'interessato secondo quanto previsto dal GDPR e dalla direttiva polizia.

Art. 5 – Finalità dei sistemi e architettura degli impianti presenti sul territorio comunale

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza sono conformi alle funzioni istituzionali attribuite ai Comuni secondo quanto richiamato dalla normativa vigente in materia. L'eventuale utilizzo del sistema di videosorveglianza per finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni

penali, con sistematico accesso da parte delle forze di polizia a competenza generale, dovrà essere specificamente disciplinato con appositi atti, patti e convenzioni.

2. Il presente regolamento valorizza la base giuridica del trattamento a norma dell'articolo 2-ter del d.lgs. 196/2003. Il trattamento dei dati personali mediante sistemi di videosorveglianza è effettuato per finalità di:
 - attuazione di un sistema di sicurezza integrata ai sensi dell'art. 2 del D.L. 14/2017;
 - tutela della sicurezza urbana e della sicurezza pubblica;
 - tutela degli operatori e del patrimonio comunale;
 - tutela della protezione civile e della sanità pubblica;
 - tutela della sicurezza stradale;
 - tutela ambientale e polizia amministrativa;
 - prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali
 - arresto in flagranza differito (art. 10 co. 6-quater del D.L. 14/2017).
3. Il sistema di videosorveglianza implica il trattamento di dati personali che possono essere rilevati da telecamere tradizionali eventualmente munite di algoritmi di analisi video, metadattazione, conteggio delle persone e verifica dei comportamenti o varchi lettura targhe connessi a black list o altre banche dati, in grado di verificare la regolarità di un transito di un veicolo.
4. Il Comune promuove, per quanto di propria competenza, con deliberazione della Giunta Comunale di cui al successivo art. 13, il coinvolgimento dei privati per la realizzazione di singoli impianti di videosorveglianza, orientati comunque su aree o strade pubbliche o ad uso pubblico, nel rispetto dei principi di cui al presente regolamento, previa valutazione di idoneità dei siti e dei dispositivi, normalmente senza connessioni al sistema centrale e senza possibilità di accesso ai filmati, ma con connessioni preferibilmente stand alone (nel significato di "sistema autonomo chiuso"). I privati interessati assumono su di sé ogni onere per acquistare le attrezzature e renderle operative in conformità alle caratteristiche tecniche dell'impianto pubblico, le mettono a disposizione dell'ente a titolo gratuito, senza mantenere alcun titolo di ingerenza sulle immagini e sulla tecnologia connessa. Il Comune può assumere su di sé gli oneri per la manutenzione periodica e la responsabilità della gestione dei dati raccolti.
5. Nei casi di cui al comma precedente, in accordo con il Comune e previa stipula di apposita convenzione, i soggetti privati che hanno ceduto in comodato i propri impianti di videosorveglianza all'ente possono decidere, con oneri a proprio carico, di affidare il controllo in tempo reale delle immagini ad un istituto di vigilanza privato, con il compito di allertare ed interessare in tempo reale le forze di polizia in caso di situazioni anomale.
6. Il Comune può dotarsi di body cam (telecamere a corpo) - dash cam (telecamera su auto), droni volanti, telecamere riposizionabili (anche del tipo foto-trappola), altri dispositivi

mobili (anche con generazione di allarmi da remoto per il monitoraggio attivo). Le modalità di impiego dei dispositivi in questione sono stabilite nel disciplinare-programma di cui all'art. 13 del presente regolamento e/o con apposito provvedimento del Comando di Polizia Municipale.

7. Fermo restando la competenza tecnica del Cosp (Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica) e della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo (Utg), ogni implementazione o modifica del sistema di videosorveglianza mediante l'introduzione di nuove tecnologie dovrà essere preventivamente asseverato con una determinazione tecnica/amministrativa di Giunta, in grado di evidenziare e attuare i fondamentali principi del GDPR e della direttiva polizia ovvero la rispondenza del proposto intervento ai principi di legalità, proporzionalità, necessità, finalità e minimizzazione del trattamento. In tale caso si provvederà, in conformità a quanto prescritto nel periodo precedente, a verificare che le novità siano ricomprese nella DPIA (Valutazione d'impatto della protezione dei dati) e, in caso negativo, si procederà al suo aggiornamento.

Art. 6 – Trattamento e conservazione dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento effettuato con strumenti elettronici nel rispetto delle misure minime indicate dalla normativa relative alla protezione delle persone fisiche sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 5 (*“Finalità dei sistemi e architettura degli impianti presenti sul territorio comunale”*) e resi utilizzabili per operazioni compatibili con tali scopi;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per le telecamere collegate alla centrale operativa per un periodo ordinariamente non superiore a 7 giorni successivi alla rilevazione. Tale termine potrà essere esteso per finalità di indagine, mediante un ulteriore atto in applicazione del D.L. 8 ottobre 2021, n. 139 (conv. Legge 205/2021). Di tale ulteriore conservazione se ne darà notizia nell'informativa completa ai sensi dell'art. 13 del GDPR pubblicata sul sito internet comunale oltre che nel disciplinare-programma;
 - e) conservati per le telecamere a tutela del solo patrimonio comunale (o per altre telecamere non collegate alla centrale operativa del corpo) per un periodo non superiore a 72 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di sicurezza urbana e sicurezza pubblica.
2. In osservanza degli articoli 32 e 35 del GDPR e 23 e 25 della direttiva polizia, il Comune redige uno o più appositi atti di valutazione dei rischi e di valutazione di impatto sulla protezione dei dati ed adotta le misure in esse previste.
3. Il Comune adotta una specifica procedura per la gestione degli incidenti di sicurezza/data breach che garantisca il rispetto delle disposizioni del GDPR e la notifica

4. all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in caso di violazioni dei dati personali.

Art. 7 – Modalità di raccolta dei dati

1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video e captazione di immagini effettuate da sistemi di telecamere installate in luoghi pubblici ed aperti al pubblico nonché in immobili di proprietà comunale, ubicati nel territorio di competenza.
2. Le telecamere di cui al precedente comma, se finalizzate alla tutela della sicurezza urbana, consentono riprese video anche con utilizzo di algoritmi, possono essere dotate di brandeggio e di zoom ottico e sono collegate alla centrale operativa del Comando di Polizia Municipale, che potrà, esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali, eventualmente digitalizzare o indicizzare le immagini.
3. Le immagini sono conservate per il periodo indicato all'articolo 6. Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione, ove tecnicamente possibile, con modalità tali da rendere non più utilizzabili i dati cancellati.

Art. 8 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto, compatibilmente con i fini investigativi a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione di reati ai sensi della direttiva polizia:
 - a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del designato al trattamento, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati, sugli eventuali destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali potranno essere comunicati, sul periodo di conservazione dei dati personali ed in generale di tutto quanto previsto *ex art.* 13 GDPR e art. 10 e ss. della direttiva polizia;
 - c) di ottenere:
 - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
 - la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
 - la cancellazione nei casi previsti dal GDPR qualora sussista uno dei motivi di cui all'art. 17 del GDPR, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - d) di opporsi, nei casi previsti dal GDPR, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai sensi

dell'articolo 21 del GDPR. Il designato informerà l'interessato sull'esistenza o meno di motivi legittimi prevalenti;

- e) di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi specificate all'art. 18 del GDPR. In tali casi i dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico.
- 2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
- 3. Le istanze sono presentate al titolare o al designato al trattamento.

Art. 9 – Accesso ai filmati

- 1. Al di fuori dell'esercizio dei diritti dell'interessato, l'accesso ai filmati della videosorveglianza è consentito con le sole modalità previste dalla normativa vigente.
- 2. Ogni richiesta deve essere specifica, formulata per iscritto, motivata ed indirizzata al Comandante della Polizia Municipale entro 3 giorni dall'evento; decorso tale termine non è garantita la possibilità di evadere tempestivamente la richiesta entro il limite di conservazione dei filmati di cui all'art. 6, comma 1, lettera d) del presente regolamento.
- 3. L'accesso ai filmati della videosorveglianza comunale e dell'attività investigativa preventiva, è consentito secondo le modalità previste dalla Legge n. 241/1990, fatta salva la diversa disciplina specifica di accesso ai documenti per motivi di giustizia.
- 4. Per finalità di indagine, l'Autorità giudiziaria e la Polizia giudiziaria possono richiedere ed acquisire copia delle immagini in formato digitale.
- 5. Nel caso di riprese relative ad incidenti stradali, anche in assenza di lesioni alle persone, copia delle riprese in formato digitale può essere richiesta ed acquisita dall'organo di polizia stradale che ha proceduto ai rilievi ed in capo al quale è l'istruttoria relativa all'incidente.
- 6. Nell'ambito delle investigazioni, il difensore, a norma dell'art. 391-quater c.p.p., può richiedere ed acquisire copia delle riprese in formato digitale previo pagamento delle relative spese individuate con apposita deliberazione di giunta comunale sulle tariffe di accesso ai documenti amministrativi.
- 7. La persona che ha la facoltà di proporre querela o che ha la facoltà o l'obbligo di presentare denuncia o della querela, nelle more di formalizzare denuncia o querela presso un ufficio di polizia, può richiedere ai sensi dell'art. 18 del GDPR al Comando di Polizia Locale che i filmati siano conservati oltre i termini di legge, per essere messi a disposizione dell'organo di polizia procedente. L'interessato è tenuto a informare il Comando di Polizia Locale della data di presentazione della denuncia o querela, nonché l'organo di polizia presso il quale ha presentato denuncia o querela della richiesta di conservazione dei filmati per essere messi a disposizione della Polizia Giudiziaria entro un mese dalla presentazione della denuncia.

Spetta all'organo di polizia procedente acquisire i filmati entro tale termine, decorso il quale i dati non saranno ulteriormente conservati.

8. In ogni caso di accoglimento delle richieste di cui ai commi precedenti, l'operatore autorizzato al trattamento dei dati deve annotare le operazioni eseguite al fine di acquisire i filmati e riversarli su supporto digitale, con lo scopo di garantire la genuinità dei dati stessi.
9. Possono essere divulgate immagini provenienti dagli impianti di videosorveglianza, previa anonimizzazione di ogni dato che consenta l'identificazione dei soggetti.

Art. 10 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono conservati presso la centrale di registrazione individuata, alla quale può accedere il solo personale autorizzato secondo istruzioni che devono essere impartite dal designato al trattamento dei dati.
2. In particolare, l'accesso agli ambienti in cui è ubicata una postazione di controllo è consentito solamente al personale autorizzato e per scopi connessi alle finalità previste, nonché al personale addetto alla manutenzione degli impianti, alla pulizia dei locali ed a occasionali motivi istituzionali.
3. Il designato impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamenti abusivi di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
4. Il designato individua e nomina gli autorizzati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza.
5. La gestione e l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza aventi finalità di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali è riservata agli organi di Polizia Municipale ed alle forze di polizia a competenza generale, aventi qualifica di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57 del codice di procedura penale.
6. Con l'atto di nomina, ai singoli autorizzati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi in base alle differenti dislocazioni territoriali degli stessi.
7. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi sono istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.
8. Gli autorizzati al trattamento sono dotati di credenziali personali di autenticazione al sistema.
9. Il sistema deve essere fornito di log di accesso, che sono conservati per la durata di mesi sei.

Art. 11 - Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono distrutti, ceduti o conservati secondo quanto previsto dal GDPR e dall'articolo 2 della

direttiva polizia.

Art. 12 – Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 77 e seguenti del GDPR e dagli artt. 37 e seguenti della direttiva polizia.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è il designato al trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 3.

Art. 13 – Disciplinare - programma

1. La giunta comunale, sulla base degli indirizzi e principi contenuti nel presente regolamento, con propria deliberazione, adotta e aggiorna il disciplinare - programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.
2. Il disciplinare - programma può individuare anche qualsiasi altro dettaglio, specificazione, regolamentazione della videosorveglianza nel rispetto del presente regolamento.

Art. 14 – Norme finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato il regolamento per l'utilizzo di impianti di videosorveglianza del territorio approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 32 del 09.04.2009 e deliberazione del Consiglio Comunale nr. 27 del 13.05.2010.
2. Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dalla specifica normativa di settore vigente.